

**TRIBUNALE CIVILE di PALMI**

**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex artt. 669 *bis* e ss e 700 c.p.c.  
e di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.**

**Per**

la sig.ra **PAPALIA Simona**, nata a Gioia Tauro (RC) il 16/02/1979, c.f.: PPL SMN 79B56 E041W, residente in Rosarno (RC) alla via Solferino n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Alida Saccà [c.f.: SCC LDA 80L47 E041M] del Foro di Palmi, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Gioia Tauro, alla via G. Verdi, 28, giusta procura in calce al presente ricorso, con indirizzo di posta elettronica certificata: alida.sacca@coapalmi.legalmail.it che si indica espressamente quale recapito per comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi di Legge.

**Contro**

- **MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma - 00153 - al Viale Trastevere n. 76/A, c.f.: 80185250588, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in Reggio Calabria (RC) - 89127 - alla via Del Plebiscito n. 15,
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Catanzaro - 88100 - alla via Lungomare Stefano Pugliese n. 259, c.f.: 97036700793, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in Reggio Calabria (RC) - 89127 - alla via Del Plebiscito n. 15,
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Reggio Calabria - 89128 - alla via S. Anna II° Tronco – Località Spirito Santo, c.f.: 80007410808, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in Reggio Calabria (RC) - 89127 - alla via Del Plebiscito n. 15,

**nonché, ove occorrer possa, nei confronti**

dei docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO, I fascia, scuola secondaria di secondo grado, e per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico - Economiche, I fascia, scuola secondaria di secondo grado, per il biennio AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026;

**al fine di ottenere,**

**previa concessione di provvedimenti cautelari,**



- l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, nell'ambito della procedura relativa all'aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2025 e 2025/2026, il punteggio inerente al percorso di abilitazione da essa conseguito per le classi di concorso ADSS - Sostegno e A046 Scienze - Giuridiche, I fascia, per scuola secondaria di secondo grado, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente all'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di cui è causa nella posizione conforme al punteggio complessivo maturato e riconosciuto;
- la disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e/o consequenziale ai provvedimenti di mancata valutazione/rettifica del punteggio, con ogni conseguente pronuncia di condanna dell'amministrazione resistente e con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni.

### Premessa in fatto

L'odierna ricorrente, vista l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione Ordinanza M.I.M. 16 maggio 2024 n. 88, avente ad oggetto le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento di incarico delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* (**doc. 1**), in data 24 giugno 2024 ha presentato telematicamente, tramite l'apposito portale, domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze del personale docente ed educativo - GPS su posto comune per la classe A046 e su posto sostegno per la classe ADSS, I fascia, in applicazione dell'art. 10 della predetta ordinanza 88/2024 (**doc. 2**), domanda riservata *“agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno”*, dichiarando relativamente al titolo di accesso, alla graduatoria ed al relativo punteggio *“Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59”*.

Nella domanda dava atto del titolo di accesso alla graduatoria e al relativo punteggio nei seguenti termini:

- titolo accesso: Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- votazione originale: 7.5;
- votazione base: 10;
- votazione rapportata base: 75;
- votazione rapportata base 100;
- procedura conseguimento: Frequenza percorso universitario;



- data conseguimento: 21/06/2024;
- Istituzione presso cui è stato conseguito il titolo: Università E-Campus.

In data 06/08/2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, pubblicava le graduatorie Provinciali per le supplenze della Provincia di Reggio Calabria per il biennio aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026 dalle quali la ricorrente prendeva atto dell'inserimento all'interno della rispettiva graduatoria, classe ADSS, con posizione 831 ed attribuzione del punteggio pari a 77, senza attribuzione di ulteriori 31,5 punti.

La ricorrente, dopo aver riscontrato che, nonostante l'abilitazione conseguita, le erano stati attribuiti 77 punti si rendeva conto che, sebbene avesse compilato la domanda rispettando la procedura prevista dal sistema automatizzato, per un mero errore materiale nella compilazione, non aveva "compilato" la Sezione A.2, relativamente al "Dettaglio Titoli di accesso alla graduatoria", inserendolo, tuttavia, nella Sezione A.1 (cfr. "Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59"), dal che era discesa la erronea attribuzione del punteggio nella graduatoria.

La sig.ra Papalia, quindi, resasi conto della mancata indicazione, immediatamente inviava pec in data 9 agosto 2024 alla Scuola Polo di valutazione e all'A.T. di Reggio Calabria (**doc. 3**), a mezzo della quale segnalava l'errata attribuzione del punteggio "classe di concorso ADSS punti attribuiti 77 punti spettanti 108,50" comunicando che mancava il punteggio del percorso di abilitazione 30 CFU conseguito come da DPCM del 04/08/2023 e erroneamente non inserita nella Sezione A.2, richiedendo l'attribuzione di un totale complessivo di 108,50 per la classe di concorso ADSS, in rettifica del punteggio finale.

Chiedeva, pertanto, la rideterminazione del punteggio, con l'aggiunta dei 30 CFU pari a 31,5 punti, a seguito di un mero errore materiale, superabile dal fatto che l'Abilitazione conseguita era comunque citata nella domanda, tanto da aver ottenuto 30 CFU in relazione alla votazione conseguita.

In data 6 settembre 2024 venivano pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Reggio Calabria per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026 n. 209 (**doc. 4**), da cui si evinceva che alla ricorrente era stato attribuito un punteggio pari a punti 74 con posizione n. 832 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e un punteggio pari a punti 47 con posizione n. 262 per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico - Economiche.

Ove, invece, il sistema automatizzato avesse conteggiato correttamente il punteggio del percorso di abilitazione di 30 CFU pari a 31 punti, ella avrebbe maturato punti 105 con posizione n. 438



per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO e punti 78 con posizione n. 168 per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico - Economiche.

Le venivano, pertanto, erroneamente attribuiti punti 74 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO in luogo di punti spettanti e maturati pari a 105 e punti 47 per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche in luogo di punti spettanti e maturati pari a 78, mancando, appunto, il punteggio del percorso di abilitazione di 30 CFU pari a 31 punti, conseguito come da DPCM del 04/08/2023 e erroneamente non inserito nella Sezione A.2, comprovato, comunque, da idonea documentazione che, ad ogni modo, si allega al presente ricorso (**doc. 5**).

Stante il silenzio dell'amministrazione, in data 23 ottobre 2024, la ricorrente per tramite del sottoscritto difensore, si vedeva costretta ad inoltrare diffida legale (**doc. 6**) per ottenere la tutela dei propri diritti, insistendo per il riconoscimento dell'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU e al conseguente accredito del relativo punteggio (31 punti), con l'attribuzione di un totale complessivo di punti 105 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di un totale complessivo di punti 78 per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche, e l'aggiornamento della posizione in graduatoria, a seguito di un mero errore materiale, superabile dal fatto che l'abilitazione conseguita era comunque citata nella domanda, tanto da aver ottenuto 31 punti.

Si produce, per mero scrupolo difensivo, il certificato dell'Università Telematica E-Campus, relativo all'abilitazione conseguita, dove risulta riportato che la sig.ra Papalia Simona ha conseguito il titolo (**doc. 5**).

Con punteggio corretto e cioè 105 punti per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e 78 punti per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche, a seguito di riconoscimento dei 30 CFU pari a punti 31 (24+7 per il voto conseguito) per il percorso di abilitazione conseguito come da DPCM del 04/08/2023, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere tra i docenti con incarichi a termine, in ragione del maggiore punteggio.

L'ammanto di 30 CFU pari a 31 punti si determina rilevante in termini di esclusione della ricorrente dagli incarichi di insegnamento.

La ricorrente ha solo 74 punti per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e 47 punti per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche, e non anche, come invece assolutamente dovuti, i 31 punti previsti per il conseguimento del percorso di abilitazione 30 CFU.

In definitiva, il punteggio complessivo da ascrivere alla ricorrente è di 105 punti con posizione n. 438 per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO, I fascia, e di 78 punti con posizione n. 168 per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico – Economiche, in cui risulta inserita nelle GPS anzidette.



\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, visto il silenzio dell'amministrazione rispetto alle legittime richieste di rettifica del punteggio, la signora Papalia Simona, si trova costretta a ricorrere avanti a codesto Ill.mo Tribunale per veder dichiarato il suo diritto a vedersi riconosciuto il corretto punteggio, ossia l'aggiunta di 31 punti, per un totale di 105 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e 78 punti per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche, per il percorso di abilitazione conseguito pari a 30 CFU, con gli effetti conseguenti rispetto all'inserimento nella graduatoria indicata, riservandosi di agire in separato giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche per perdita di *chance* lavorative e professionali, nonché qualunque altra azione.

## IN DIRITTO

### 1. In ordine alla giurisdizione del Giudice Ordinario e sulla competenza territoriale.

Si deve ritenere che la giurisdizione per la presente vertenza è di codesto Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

La causa, infatti, riguarda la mancata rettifica di un punteggio per il quale la ricorrente aveva pieno titolo per la sua attribuzione, punteggio utile per poter essere inserita nella corretta posizione di graduatoria provinciale ADSS (posto sostegno-scuola secondaria di II grado) e A046 Scienze - Giuridiche (posto materia-scuola secondaria di II grado), I fascia, per le supplenze aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026 pubblicate il 06/09/2024 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

Il *petitum* del presente giudizio è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto della docente/ricorrente all'inserimento nelle dette graduatorie Gps, e con il corretto punteggio, oltre alla conseguenziale assegnazione di incarico di supplenza.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Anche nel caso di specie, le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali.

Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere



tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come “graduazione meccanica”, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la consequenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali (v. T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III Bis, Sent. 16.12.2011 - 30.01.2012, n. 1021; Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; Lombardia, Brescia Sez. I, Sent. 23.11.2020 n. 816; Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 21.11.2020, n. 1480).

Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione e non potendo ascrivere ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi “*non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’art. 2907 c.c.*” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011).

A conferma di quanto innanzi, si cita poi la seguente sentenza del TAR Lazio del 12 giugno 2023, n. 10016, per cui “*Sugli atti impugnati relativi all’assegnazione delle sedi ai docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, anche per i vizi derivanti dal non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro*”.

Nella specie, la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo dalla stessa posseduto all’inserimento nelle Gps, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sul tema in oggetto la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ha avuto modo di pronunciarsi più volte, indicando la competenza del G.O., in funzione di giudice del lavoro.

Si vedano tra le molte:

- *In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del “petitum” sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria.* Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10538.



- *La natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Sulle relative controversie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.* Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 08/07/2015, n. 3415.

Sulla scorta di questi principi è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga a quella *sub indice*, in cui è stato ribadito che per l'inserimento nelle Gps “*non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'anzidetta O.M 60/2020, con la conseguenza che “la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo bensì di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo”* (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 17/09/2021, n. 6349).

La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

Ciò chiarito, quanto alla competenza territoriale, si richiama l'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui “*competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto*”.

Con l'art. 40 del D. Lgs. citato, il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, secondo cui è competente l'Ill.mo Tribunale in intestazione.



**2. Violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della legge 241/1990. Violazione dell'art. 71 comma 3 DPR 445/2000. Illegittimità per violazione e/o mancata applicazione dell'art. 8 comma 6 dell'O.M. 88/2024. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell'art. 97 Cost. Omessa attribuzione di punteggio relativo al percorso di abilitazione di 30 CFU conseguito. Errata attribuzione punteggio complessivo. Violazione dell'O.M. n. 88/2024. Effetti sostanziali dell'errata attribuzione di punteggio.**

Tutte le procedure relative alle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per il personale della scuola, avvengono oggi per il tramite di una piattaforma informatica, in cui l'interessato è chiamato a compilare le sue parti, nonché a spuntare le voci che interessano la propria posizione.

Tale modalità di domanda è sempre risultata particolarmente complessa, anche perché le Ordinanze Ministeriali (nel nostro caso la O.M. 88/2024) e i vari regolamenti applicativi, non sono certamente di facile interpretazione ed applicazione.

Esiste in giurisprudenza, da quando vige questo sistema, una grandissima casistica di errate valutazioni nei punteggi, causate proprio dalla rigidità del sistema informatico, unitamente alla mancanza di un controllo umano sulle valutazioni espresse dal sistema stesso (Tribunale Lavoro di Roma, sentenza n.2733/2022; Tribunale Lavoro Foggia sentenza n. 161/2022; Tribunale Lavoro La Spezia con ordinanza cautelare del 19/1/2021).

A ciò si deve aggiungere che, benché il sistema di gestione delle domande prevede, all'esito del termine per la loro presentazione e della pubblicazione delle graduatorie, la conseguente possibilità per il docente di chiedere la rettifica del punteggio in caso di errori o malfunzionamenti del sistema, nessun riscontro si è avuto da parte dell'amministrazione.

Ciò è senz'altro illegittimo in quanto in palese violazione dei principi in tema di procedimento amministrativo, con particolare riguardo alla fase istruttoria, per la quale il coinvolgimento della parte interessata è fondamentale, appunto, ai fini della legittimità del provvedimento finale, costituito nel nostro caso dalla corretta valutazione dei titoli per l'attribuzione del punteggio.

A tal riguardo è bene ricordare che l'art. 6 comma 1 lett d) della legge 241/1990 onera l'amministrazione, e nello specifico il responsabile del procedimento, a compiere tutti gli atti istruttori necessari per il corretto svolgimento del procedimento, potendo altresì provvedere a chiedere a parte istante il “... *rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

Eguale l'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000 stabilisce che, laddove le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 della medesima norma “...*presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili*





*d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”.*

Non vi è dubbio che, nel caso della ricorrente, “il mancato inserimento” del percorso di abilitazione di 30 CFU nella sezione relativa al “dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” nella domanda (**doc. 2**), sia stato frutto di un mero errore materiale nella compilazione del modulo informatico, e che fosse quindi del tutto irrilevante e senz'altro sanabile da parte della amministrazione, tenuto peraltro conto del fatto che il “titolo di accesso” alla graduatoria era già chiaramente espresso nel medesimo modulo di domanda (sezione A.1. – Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio) con l'indicazione dell’“Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU”.

Nel caso di specie, in un'ottica di buona fede e correttezza, il funzionario a fronte dell'incongruenza avrebbe dovuto contattare l'interessata e consentire la regolarizzazione.

Anche giurisprudenza molto recente si è espressa su di una questione identica a quella di cui è causa.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza 2221/2023, ha infatti statuito che una docente, che aveva commesso un errore materiale nella compilazione della domanda on line, ha il diritto alla corretta valutazione del titolo di studio posseduto e all'attribuzione del relativo punteggio nelle GPS della provincia di riferimento per il biennio 2022/24, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore di inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica fosse addebitabile al docente ovvero al Ministero ovvero al sistema informatico (**doc. 7**).

In tale sentenza, viene in particolare evidenziato che:

- l'art. 8 comma 6 dell'OM n. 112/2022 (nel nostro caso, O.M. n. 88/2024) prevede che il punteggio sulla base dei titoli dichiarati sia soltanto proposto dal sistema informatico, consentendo tuttavia la rettifica del punteggio in base ai titoli e alle abilitazioni effettivamente posseduti, demandata agli uffici scolastici, e che, quindi, l'errore era agevolmente riscontrabile dall'Ufficio Scolastico competente, o comunque ben poteva essere sanato dietro tempestiva segnalazione e richiesta formulata dalla docente a seguito della pubblicazione della graduatoria (così come è stato per l'attuale ricorrente!);
- la rettifica del punteggio su istanza dell'interessata e previo confronto con i dati in possesso del MIM discende, inoltre, dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) della legge n. 241/1990 e dell'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000, che onera la pubblica amministrazione a concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazione o istanze erronee o incomplete, dato che con l'esercizio del soccorso istruttorio non si va a supplire



a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si permette di adeguare la domanda ad elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza dell'Amministrazione.

Verifiche e rettifiche che nell'ottica di una leale ed unitaria procedura di valutazione, non possono essere intese soltanto in danno dei candidati, ma anche in loro soccorso.

Dall'altro, l'ingiusto arretramento in graduatoria e la conseguente esclusione dal conferimento degli incarichi di un candidato che pur possiede con certezza l'abilitazione conseguita presso l'Ateneo, e che è stata riportata in domanda, finisce con ledere gli stessi principi di meritocrazia e di buon andamento della p.a., favorendo nell'accesso ai pubblici impieghi, personale dotato di minor qualificazione.

Tali considerazioni sono peraltro conformi al principio di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost, nonché ai principi di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ove è stabilito che: *“1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni...”*.

Di tutta evidenza è come le citate norme e principi non siano stati rispettati dall'amministrazione resistente e che, pertanto, venga dichiarata l'illegittimità del comportamento da essa tenuto, con conseguente disapplicazione degli atti in forza dei quali non è stato riconosciuto/rettificato il punteggio (31 punti) alla ricorrente rispetto al dettaglio dell'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, e quindi accertato in via definitiva il diritto della stessa ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio completo (74+31 per ADSS e 47+31 per A046) in questione (abilitazione di 30 CFU), con l'aggiunta dei 31 punti da sommare al punteggio già riconosciuto (pari a 74 punto per ADSS e a 47 punti per A046), per un totale di 105 punti per la classe di concorso ADSS- Sostegno e 78 punti per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche.

\*\*\*

### **Sulla concessione di provvedimento cautelare.**

La domanda di provvedimento cautelare, secondo questa difesa è ammissibile, perché la ricorrente è stata collocata per la classe di concorso ADSS alla posizione 831 anziché alla posizione 438 e per la classe di concorso A046 alla posizione 262 anziché alla posizione 168 della GPS n. 209 pubblicata in data 6 settembre 2024 dall' Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Ufficio VI,



Ambito Territoriale di Reggio Calabria con punti 74 anziché 105 per la classe di concorso ADSS, e con punti 47 anziché 78 per la classe di concorso A046.

Riguardo ai presupposti, al *fumus boni iuris*, lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza.

In ordine al *periculum in mora* si sottolinea come il trascorrere di un giudizio ordinario sicuramente comporterebbe un grave nocumento nei confronti dell'odierna ricorrente stante l'inibizione (atteso il mancato riconoscimento di 31 punti e la posizione in graduatoria) di accedere agli incarichi di insegnamento di supplenza per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026.

Per tale illegittima circostanza la ricorrente, dopo tanti sacrifici per conseguire il percorso di abilitazione, non si ritrova l'attribuzione del corretto punteggio relativo al titolo, con la conseguenza di non poter concorrere in modo regolare rispetto agli altri aspiranti.

Ancora, richiamate le argomentazioni difensive sopra riportate, idonee a qualificare la sussistenza del *fumus boni iuris*, indubbio l'attuale ed irreparabile gravissimo pregiudizio che incombe sulla ricorrente.

Come chiaramente indicato nelle premesse di fatto:

- nella graduatoria provinciale n. 209 per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026 pubblicata il 6 settembre 2023 dall'Ufficio VI dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 74 punti per la classe di concorso ADSS-Sostegno e di 47 per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche, con l'esclusione invece dei 31 punti previsti per il conseguimento del percorso di abilitazione 30 CFU, contro i 105 punti per la classe di concorso ADSS - Sostegno e 78 punti per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche, di cui ha diritto. Con il punteggio corretto quindi la ricorrente avrebbe senz'altro diritto ad essere tra i docenti chiamati all'assunzione con contratto sino al 31/8/2026, con la conseguente immissione in ruolo con retrodatazione al 1 settembre 2024, e comunque avrebbe diritto all'assunzione con contratto a termine anche sino al 30 giugno, in ragione sempre del maggior punteggio goduto.

Alla luce di queste considerazioni è necessario quindi che, laddove Codesto Tribunale non dovesse ritenere di decidere immediatamente la causa nel merito, venga concessa, prioritariamente con decreto *inaudita altera parte*, l'assegnazione del punteggio di 31 punti non rettificato dall'amministrazione, con l'ordine di immediato reinserimento nelle graduatorie di cui è causa con il punteggio complessivo di 105 punti per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e 78 punti per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche.

\*\*\*



Tanto premesso, la sig.ra **PAPALIA Simona**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni conseguenti ai comportamenti dell'amministrazione resistente, ricorre avanti all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa disapplicazione degli atti e provvedimenti presupposti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso

**in via cautelare e di urgenza**

visto l'art. 669 *sexies* c.p.c., ed assunte ove occorra sommarie informazioni,

- con decreto *inaudita altera parte*, e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento, ovvero
- con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza, *ex art.* 700 c.p.c.,

**ritenuta**

anche solo in via sommaria, la fondatezza del ricorso e la sussistenza di un grave ed attuale pregiudizio a carico della ricorrente per i motivi di cui in atti,

**Voglia**

a) ordinare alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza a:

- riconoscere il punteggio di cui è causa con l'**aggiunta di 31 punti** previsti per il possesso dell'Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, ai 74 già attribuiti per la classe di concorso ADSS, e ai 47 già attribuiti per la classe di concorso A046 e, quindi, 105 punti per la classe di concorso ADSS, e 78 punti per la classe di concorso A046;
- ordinare all'amministrazione resistente di rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente con l'**aggiunta dei 31 punti** previsti per l'abilitazione conseguita attraverso il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, e quindi per complessivi 105 punti per la classe di concorso ADSS- SOSTEGNO e 78 punti per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche, con il conseguente corretto inserimento, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS), I fascia, scuola secondaria di secondo grado, per il sostegno (ADSS) e per materia (A046) pubblicata con provvedimento n. 209 del 06/09/2024 dell'USR della Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, per il sostegno (ADSS) e per materia (A046), e ciò al fine di consentirle di poter concorrere alla assegnazione dei posti disponibili;
- emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella predetta graduatoria e nell'elenco sopra citati;

b) in ogni caso, emettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione del giudizio di merito.



### **Nel merito**

Voglia, fissata con decreto l'udienza di discussione e comparizione delle parti, e previa conferma del provvedimento cautelare emesso, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti, accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

per i motivi tutti di cui in atti, e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in ricorso:

I) Accertare e dichiarare, in via definitiva, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, in aggiunta al punteggio di punti 74 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 47 per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche già attribuite per la procedura di cui è causa, i 31 punti previsti per l'abilitazione conseguita attraverso il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU e quindi per complessivi 105 per la classe di concorso ADSS, e 78 per la classe di concorso A046, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per il biennio aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) e per materia (A046), I fascia, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06/09/2024 dell'USR della Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, con gli effetti conseguenti;

II) conseguentemente condannare e/o ordinare, alle Amministrazioni resistenti e per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione/rettifica del punteggio della ricorrente, con l'inserimento dei complessivi 105 punti per la classe di concorso ADSS, e 78 punti per la classe di concorso A046 spettanti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) e per materia (A046), I fascia, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06/09/2024 dell'USR della Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, inserendo la ricorrente nei rispettivi posti nel rispetto dei 105 punti per la classe di concorso ADSS- SOSTEGNO e 78 punti per la classe di concorso A046 Scienze – Giuridiche, I fascia, ad essa spettanti;

III) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato.

**\*\*\***

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto procuratore, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente,

**premessò che**



- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.
- il giudizio ha ad oggetto il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la rettifica del punteggio attribuitole a seguito della procedura di cui è causa, con l'aggiunta al punteggio di punti 74 per la classe di concorso ADSS - SOSTEGNO e di punti 47 per la classe di concorso A046 Scienze - Giuridiche già attribuitole per la procedura di cui è causa, dei 31 punti previsti per l'abilitazione conseguita attraverso il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU e quindi per complessivi 105 per la classe di concorso ADSS, e 78 per la classe di concorso A046, con il conseguente suo diritto al corretto inserimento, per il biennio aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) e per materia (A046), I fascia, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06/09/2024 dell'USR della Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, con gli effetti conseguenti;
- nelle predette classi di concorso sono inseriti altri docenti che potrebbero potenzialmente vantare una posizione di controinteresse con quello della attuale ricorrente rispetto alla attribuzione dei posti oggetto della suddetta procedura;
- ai fini dell'eventuale e ritenuta necessità della integrazione del contraddittorio, il suesteso ricorso deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati e cioè coloro i quali sono inseriti per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) per il sostegno (ADSS) e per materia (A046), I fascia, pubblicata con provvedimento n. 209 del 06/09/2024 dell'USR di Reggio Calabria Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

#### **Considerato che**

- la giurisprudenza amministrativa, laddove ha ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in casi simili a quello di specie, ha più volte disposto, in alternativa alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo dell'amministrazione interessata (cfr. per tutte TAR Lazio nn. 176, 177, 178 e 179 del 2009), e che in tale senso si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: *“... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nella apposita area tematica*



*del sito istituzionale del Ministero convenuto ...”* (cfr. Tribunale di Genova sez. Lavoro RG 3578/2011 provvedimento del 1.9.2011 pubblicato sul sito del MIUR – e così moltissime altre);

- tale forma di notifica ad oggi è sistematicamente autorizzata dal Giudice Ordinario ed Amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive;
- tale forma di notifica viene effettuata, previa autorizzazione del Giudice, sul sito istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente ove istituito il servizio.

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'ill.mo Giudice adito, solo ove sia ritenuta la necessità di disporre la chiamata in giudizio del personale docente inserito nella graduatoria di cui è causa per la definizione nel merito della presente controversia,

### **VOGLIA**

autorizzare la notificazione del ricorso della ricorrente e del provvedimento di fissazione di udienza:

- agli eventuali controinteressati, da identificarsi genericamente come docenti appartenenti alla classe di concorso ADSS (sostegno) e A046 Scienze- Giuridiche, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/ o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, nella parte dello stesso all'uopo destinata: del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, di foglio informativo recante l'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il giudizio, del numero di ruolo generale, del nominativo della ricorrente e delle amministrazioni resistenti; della data dell'udienza cautelare e di merito;
- quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto con fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIM e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali;
- in alternativa, stabilendo le modalità di notifica più opportune.

Con osservanza.

\*\*\*

### **Dichiarazione ai fini del contributo unificato**

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il contributo unificato versato è pari ad €. 259,00.

\*\*\*

Si producono i seguenti documenti:

1. ordinanza M.I.M. 16 maggio 2024 n. 88;



2. domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi della graduatoria provinciale per le supplenze del 24 giugno 2024;
3. istanza di rettifica in autotutela graduatoria provinciale per le supplenze (da ora GPS) Papalia Simona del 9 agosto 2024 con ricevute PEC;
4. Graduatorie USR Calabria, Ufficio VI, Ambito territoriale di Reggio Calabria del 06/09/2024 n. 209;
5. certificazione abilitazione 30 CFU;
6. diffida legale del 23/10/2024;
7. Sentenza n. 2221/2023 Tribunale di Foggia;
8. Provvedimenti di rettifica - casi analoghi - USR Ufficio VI, Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

Gioia Tauro, 30/10/2024

**Avv. Alida Saccà**

